



SINDACATO
ITALIANO
ARTISTI DELLA
MUSICA

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità specifica per i lavoratori dello spettacolo

(Categorie elencate nei numeri da 1 a 14 dell'art. 3 del Dlgs CPS n.708/1947)

Questa scheda vuole essere un primo contributo informativo a beneficio dei musicisti, cantanti e dj "discontinui" su due specifiche prestazioni dell'Enpals, il nostro ente previdenziale.

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità specifica, di cui ci occupiamo, interessano quei lavoratori che prestano a tempo determinato (cioè in modo saltuario, intermittente, escludendo quindi quelli che hanno il "posto fisso") attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione degli spettacoli, indipendentemente dal rapporto di lavoro intrattenuto, sia esso di natura autonoma o subordinata.

Abbiamo cercato di rendere agevole la lettura del testo, asciugando al massimo e rinunciando alla completezza, convinti della necessità di una divulgazione più ampia possibile su una materia ostica e confusa di suo ma sulla quale è stata fatta spesso e volentieri opera di disinformazione, non sempre in buona fede.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Per cominciare ad orientarsi occorre tener presente due elementi:

- 1) il **diritto alla pensione** che si consegue soddisfacendo tre requisiti (età, anzianità assicurativa e anzianità contributiva), la cui entità è variabile a causa di modifiche legislative intervenute a partire dal 1° gennaio 1993;
- 2) il **calcolo della pensione**, anch'esso variabile, ma a partire dal 1° gennaio 1996, per le modifiche contenute nella legge delega 335/95 e nel decreto attuativo di quella delega, il 182/97.

(Legge delega vuol dire che il legislatore – parlamento - traccia alcuni principi guida che poi il Governo è delegato a normare, regolare con un Decreto Legislativo che contiene gli articoli specifici che troveranno concreta applicazione nella realtà).

Vi sono due distinte prestazioni a seconda che:

- CASO A)** Si sia iscritti all'Enpals **entro** il 31 dicembre 1995 (con anzianità contributiva)
- CASO B)** Si sia iscritti all'Enpals **dopo** il 31 dicembre 1995 (privi di anzianità contributiva a questa data)

CASO A
Requisiti minimi per acquisire il diritto

- **Anzianità anagrafica:** l'età che, a differenza degli altri lavoratori, è di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini¹.
- **Anzianità assicurativa:** l'anzianità assicurativa decorre (si calcola) a partire dalla data del primo versamento effettuato (il primo contributo Enpals). Fino al 31 dicembre 1992 l'anzianità assicurativa richiesta era di 15 anni, dopo tale data è stata gradualmente innalzata fino ad arrivare al valore attuale di 20 anni, in vigore dal 1° gennaio 2001.
- **Anzianità contributiva:** l'anzianità contributiva è il totale dei versamenti effettuati nell'arco della propria carriera lavorativa. Fino al 31 dicembre 1992 erano sufficienti 60 versamenti a completare un anno ed essendo l'anzianità assicurativa richiesta di 15 anni, il totale minimo di contributi che occorreva totalizzare nella carriera era di 900 (60X15 = 900 contributi), dopo tale data il numero dei contributi necessario è stato elevato a 120. Moltiplicandoli per l'anzianità assicurativa che, ricordiamo, dal 1° gennaio 2001 è di 20 anni, fa un totale di 2.400 contributi.

Ma, **attenzione:** questa cifra si ottiene formalmente con la moltiplicazione di 120 contributi annuali per 20 anni (120x20 = 2.400) però quello preso in considerazione **non è l'anno solare bensì l'anno contributivo**. Ciò significa che quel che conta è raggiungere almeno i 2.400 contributi nell'arco della propria carriera, anche in più di 20 anni. Con il vantaggio che i contributi versati precedentemente il 1° gennaio 1993 valgono, per così dire, il doppio (il moltiplicatore è esattamente 2,66 periodico).

Inoltre, ai fini del requisito dei 2.400 contributi dal 1° gennaio 1993, per ciascun anno in cui il lavoratore ha almeno 60 contributi versati, l'Enpals gli accredita d'ufficio fino ad un massimo di 60 contributi, la differenza per raggiungere i 120 previsti al completamento dell'annualità. Questa integrazione è possibile per un massimo di 10 anni, purché la retribuzione, in ciascuno degli anni presi in considerazione, non sia stata di importo superiore a quattro volte quello del trattamento pensionistico minimo in vigore (21.841 Euro annui nel 2005). Per il lavoratore che può far valere questa agevolazione per tutti i 10 anni previsti, l'anzianità contributiva minima, per far scattare il diritto alla pensione, si riduce quindi fino ad un massimo di 600 contributi (2400 - 600 = 1800).²

Da quanto esposto si deduce che, **con l'esclusione dell'età, i requisiti minimi per accedere al diritto sono di molto diversificati.**

Per esempio: il musicista Mario Rossi, che ha cominciato a lavorare il 1° gennaio 1988 ed ha versato 180 contributi fino al 31 dicembre 1992, ai fini dell'anzianità assicurativa ha maturato a quella data 5 anni, ai fini dell'anzianità contributiva con 180 versamenti ha maturato 3 anni, in quanto anteriormente il 1° gennaio 1993 erano sufficienti 60 contributi per completare l'annualità. Poi, dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2010, che fanno altri 18 anni di anzianità assicurativa, a Rossi vengono versati 1.800 contributi. Vediamo qual è la sua posizione:

¹ I limiti dell'età pensionabile sono rimasti per il Caso A di 55 e 60 anni, a differenza di tutte le altre categorie di lavoratori, specificamente per le seguenti categorie:
artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, facendo rientrare per assimilazione le seguenti categorie: vocalisti, maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro), solisti, orchestrali anche di musica leggera.

² Cosa vuol dire contributo figurativo? Vuol dire contributo utile a raggiungere il requisito numerico richiesto ai fini del diritto ma che non incide per il calcolo dell'ammontare della pensione.

Periodo di lavoro di Mario Rossi	Contributi	Anzianità assic.	Anzianità contributiva
Dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992	180	5 anni	3 anni (180:60)
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2010	1.800	18 anni	15 anni (1800:120)
Totale	1.980	23 anni	18 anni
Come anzianità assicurativa Rossi ha superato i venti anni, ed è quindi a posto, gli mancano però due anni di anzianità contributiva. Ma, potendo vantare per 4 anni (1996/97/99 e 2002) 60 contributi (per ciascun anno) e non avendo superato i limiti di reddito per quegli anni, ha diritto a 4 accrediti di 60 contributi figurativi, cioè a 240 contributi totali "regalati". In questo modo raggiunge anche il requisito dell'anzianità contributiva e se ha anche almeno 60 anni compiuti avrà la pensione Enpals di vecchiaia:			
Totale	1.980	23 anni	18 anni
Contributi accreditati per gli anni 96/97/99/2002	240	=	2 anni
	2.220	23 anni	20 anni
N.B.: i contributi effettivamente versati in 23 anni di carriera, ammontano a 1.980			

Facciamo un altro esempio: la cantante Clara Bianchi, che ha cominciato a lavorare il 1° gennaio 1983 ed ha versato 480 contributi fino al 31 dicembre 1992, a questa data ha maturato 10 anni di anzianità assicurativa e 8 anni di anzianità contributiva (480:60). Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2006 (altri 14 anni di anzianità assicurativa) vengono versati a favore di Bianchi 960 contributi. Vediamo la sua posizione:

Periodo di lavoro di Clara Bianchi	Contributi	Anzianità assic.	Anzianità contributiva
Dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1992	480	10 anni	8 anni (480:60)
Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2006	960	14 anni	8 anni (960:120)
Totale	1.440	24 anni	16 anni
Come anzianità assicurativa anche Bianchi ha superato i venti anni necessari, ed è quindi a posto, le mancano però quattro anni di anzianità contributiva. Ma, potendo vantare per 8 anni (dal 1998 al 2006) 60 contributi (per ciascun anno) e avendo avuto in questi anni un reddito inferiore a quattro volte quello del trattamento pensionistico minimo in vigore (21.841 Euro annui nel 2006), ha diritto a 8 accrediti di 60 contributi figurativi, cioè a 480 contributi totali "regalati". In questo modo raggiunge anche il requisito dell'anzianità contributiva e se ha anche almeno 55 anni compiuti avrà la pensione Enpals di vecchiaia:			
Totale	1.440	24 anni	16 anni
Contributi accreditati per gli anni 96/97/99/2002	480	=	4 anni
	1.920	24 anni	20 anni
N.B.: i contributi effettivamente versati in 24 anni di carriera, ammontano a 1.440			

CASO B
Requisiti minimi per acquisire il diritto

1. Raggiungimento di una età anagrafica compresa fra 57 e 65 anni fino al 2007 – Dal 2008 (legge 243/2004) 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini;
2. Almeno 5 anni di contribuzione effettiva (120 x 5 = 600 contributi) purché l'ammontare del trattamento (la pensione) non sia inferiore ad 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale. L'assegno sociale, che viene annualmente rivalutata, era nel 2005 di 374,97 Euro mensili per 13 mensilità, moltiplicando questo importo per 1,2 otteniamo 449,96 Euro mensili per 13 mensilità. Sotto questa soglia, incredibile ma vero, si perde tutto.

oppure

a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva, fermo restando che l'ammontare non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

oppure

a prescindere dall'ammontare del trattamento, quando siano compiuti i 65 anni di età

Facciamo un esempio per il Caso B: la violinista Luisa Neri ha versato il suo primo contributo il 1° gennaio 1996; ipotizziamo che abbia compiuto a questa data 23 anni e che lavori fino al 31 dicembre del 2033. Poniamo che versi una media di 90 contributi ciascuno anno di attività e che ciascun contributo sia versato a fronte di un cachet lordo medio di 150 Euro. Il reddito lordo medio di Luisa sarà dunque di 13.500 Euro (90 X 150) annuo, corrispondente a circa 6.750 Euro netti.

Periodo di lavoro di Luisa Neri	Contributi	Anzianità assicurativa	Età	Anzianità contributiva	Importo assegno annuo
Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2033	3.330	38 anni	60	27,75 anni (3.330:120)	Euro 8.740,44 (vedi sotto)
Minimi richiesti Caso B	600	5 anni	57	5 anni	Euro 5.849,48

I nuovi requisiti richiesti impongono **1)** un minimo di anzianità contributiva di 5 anni, in questo caso ampiamente superati (27,75), **2)** che l'età sia di almeno 60 anni, e nel 2033 Luisa Neri avrà 60 anni, infine **3)** che l'ammontare della pensione non sia inferiore, a valori attuali, a 449,96 Euro per 13 mensilità, equivalenti a 5.849,48 Euro annuali.

Per gli iscritti a partire dal 1° gennaio 1996, come Luisa, (Caso B) occorre dunque calcolare subito l'ammontare, perché anch'esso rappresenta uno dei requisiti richiesti per accedere al diritto, a meno che l'anzianità contributiva sia di 40 anni (Luisa ha maturato "solo" 27,75 anni) oppure che si siano compiuti 65 anni di età (Luisa ne ha compiuti 60). Il calcolo è ovviamente proiettato al futuro e piuttosto complicato ma, semplificando, per avere almeno a disposizione un ordine di grandezza a valori attuali occorre:

- calcolare il 33% (non il 32,7%) del reddito a fronte del quale sono stati annualmente versati contributi
- moltiplicare il risultato ottenuto per gli anni totali di contribuzione
- applicare all'importo ottenuto il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge e che varia a seconda dell'età in cui si va in pensione (più alta l'età anagrafica, più alta la pensione)

Siamo così arrivati a determinare l'importo annuale della pensione che, nell'esempio di Luisa, superando i minimi richiesti di 5.849,48 Euro le consente di accedere al diritto.

In realtà manca un calcolo sulla rivalutazione annuale di quanto versato la cui entità è legata all'andamento del PIL (Prodotto Interno Lordo), quindi non prevedibile per il futuro, mentre per gli anni trascorsi di accantonamento di Luisa la rivalutazione è stata leggermente superiore all'1%. Ciò vuol dire che la pensione di Luisa è leggermente superiore (di molto poco) a quanto qui indicato.

A	B (33% di A)	C	D (B X C)	E
Reddito medio lordo annuale	Accantonamento medio annuale	Anni di contribuzione	Accantonamento totale	Coefficiente di trasformazione per chi va in pensione a 60 anni
13.500	4.455	38	169.290	5,163%
(5,163% di D)				
Importo annuale pensione di Luisa Neri				
8.740,44				

Tipi di calcolo per determinare l'ammontare

- Calcolo retributivo: viene fatta una media delle migliori retribuzioni che serve quale riferimento per il calcolo dell'ammontare della pensione. Questa media viene calcolata prendendo come riferimento le 540 migliori retribuzioni nell'arco della carriera (ovviamente rivalutate secondo moltiplicatori precisi) oppure prendendo a riferimento le retribuzioni degli ultimi 10 anni di attività (sempre rivalutate).

E', comunque, il sistema più favorevole al lavoratore, completamente sostituito dal calcolo contributivo per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995.

Soprattutto è favorevole per chi ha avuto redditi deboli e bassa contribuzione perché prevede l'integrazione al minimo della pensione: quale che sia l'importo ottenuto dal calcolo, se inferiore al minimo, viene integrato a raggiungere la cifra di 420,02 Euro (nel 2005) per 13 mensilità.

- Calcolo contributivo: per i lavoratori iscritti all'Enpals dal 1° gennaio 1996 in poi le pensioni sono calcolate secondo il sistema contributivo, in pratica né più né meno che un'assicurazione privata. Per un certo numero di anni tu versi somme (contributi) che vengono capitalizzate (investite e generatrici di interessi) e che ti vengono poi restituite a partire da una certa data in forma di vitalizio. Vedi nella scheda qui sopra le modalità per calcolare con approssimazione l'importo della pensione.

CASO A
Per determinare l'ammontare

Per chi al 31 dicembre 1995 può far valere almeno 18 anni di anzianità assicurativa e contributiva, si fa riferimento alle regole sul calcolo retributivo.

Per chi al 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, l'ammontare della pensione è costituito da due quote: la prima, relativa alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1995, è calcolata con le regole del sistema retributivo, mentre l'altra, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996, è calcolata col sistema contributivo.

CASO B
Per determinare l'ammontare

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 e che abbiano iniziato a svolgere attività lavorativa per la prima volta dopo tale data, i trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo e la pensione di vecchiaia sostituisce con un unico trattamento le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità previste dalla normativa del regime retributivo. Per queste pensioni, che già segnano un radicale peggioramento delle prestazioni, è anche abolito l'istituto dell'integrazione al minimo

Comma 16 dell'art. 1 della legge 335 dell'8 agosto '95:

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo (Caso B) non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

Per i lavoratori che rientrano in quello che abbiamo definito CASO A, l'integrazione al minimo rappresenta un importante beneficio economico.

Prendiamo l'esempio del musicista Mario Rossi che abbiamo già utilizzato sopra per verificare il requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva. Nell'esempio, Rossi aveva accreditati a suo nome presso l'Enpals 1.980 contributi reali (non figurativi), ipotizziamo che gli sia stato sempre versato il minimo, circa 13 Euro a valori attuali. A suo beneficio nell'arco della carriera è stata dunque accantonata la cifra complessiva di 25.740 Euro (1.980 x 13).

Ipotizzando che la nostra "cavia" vada in pensione a 60 anni e che raggiunga l'età di 80 anni, facendo un rapido calcolo quei 25.740 euro versati, pur ben capitalizzati, non gli garantirebbero un importo maggiore di 120/150 euro mensili, ad essere ottimisti.

Però, se il lavoratore dispone solo di redditi che non superano quanto sotto riportato, **la pensione viene integrata al minimo**, cioè viene aumentata d'ufficio, sempre a valori attuali, a **420,02 euro per 13 mensilità**.

• LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO

Per ottenere l'integrazione al trattamento minimo non si devono superare determinati limiti di reddito personali e coniugali, il cui importo varia di anno in anno. Il limite di reddito personale per il 2005 è pari a € 5.460,25. Se invece il reddito va da € 5.460,25 a € 10.920,52 si ha diritto all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 10.920,52

Il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, sempre per il 2005, è pari a € 16.380,78; se invece il reddito va da € 16.380,79 a € 21.841,03 si ha diritto all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 21.841,03.

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, l'integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.

Certo, non si tratta di pensioni d'oro ma **non è vero che i soldi versati in contributi siano sempre soldi buttati**, anzi, per rimanere all'esempio fatto qui sopra (molto approssimativo ma che rende l'idea) **nei primi 5/6 anni di pensione Mario Rossi ha già recuperato quanto versato e per i rimanenti 14/15 anni di vita l'Enpals continua ad erogargli la pensione.**

Ovviamente **se i contributi vengono versati**, cioè **se non si lavora in nero**.

Va inoltre tenuto presente che:

- 1) è possibile **totalizzare i contributi** versati presso gestioni diverse (es.: Enpals e Inps) ma **solo se versati in periodi non coincidenti**. Questa restrizione penalizza moltissimo i musicisti che, per esempio, abitualmente lavorano anche come insegnanti di musica presso scuole private o civiche.
- 2) è possibile la **prosecuzione volontaria**.

• TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

È la possibilità che la legge dà ai lavoratori iscritti a due o più gestioni pensionistiche, che non raggiungono il diritto alla pensione in nessuna di esse, di totalizzare i contributi versati presso le diverse gestioni, in periodi non coincidenti, per raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia o di inabilità. La totalizzazione può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita. La facoltà è riconosciuta anche ai familiari superstiti di lavoratori deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

• PROSECUZIONE VOLONTARIA

E' la possibilità che la legge dà al lavoratore, cui mancano dei versamenti contributivi al fine di raggiungere il diritto alla pensione, di versarli volontariamente.

LA PENSIONE DI INVALIDITÀ SPECIFICA

Si tratta di una prestazione specifica per i lavoratori dello spettacolo.

Viene riconosciuta a chi, per infermità o difetto fisico o mentale, ha perduto la capacità di svolgere la propria specifica attività prevalente (suonare il proprio strumento, cantare) e con essa i mezzi necessari di sostentamento in modo totale e permanente. Attenzione: non si tratta di aver perduto la capacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma quella specifica prevalente.

Queste le condizioni per accedere al diritto:

- **Aver raggiunto il trentesimo anno di età**
- **Aver perduto la capacità di lavoro specifica** nell'esercizio dell'attività professionale abituale o permanente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente
- Siano trascorsi almeno **cinque anni dalla data di iscrizione all'Enpals** (anzianità assicurativa)
- Avere almeno **600 contributi versati o accreditati**, dei quali **almeno 120 nel triennio precedente** la data di presentazione della domanda di pensione (anzianità contributiva)
- Che tali contributi risultino versati per il lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è stato richiesto il riconoscimento dell'invalidità specifica.

Ricordiamo che i versamenti contributivi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo "discontinui", sia che lavorino come subordinati che come lavoratori autonomi, sono obbligatori ed a carico del committente nella misura del 23,81%.

Il committente (colui che organizza, amministra e gestisce l'attività di spettacolo o, nel caso di soci di cooperativa, la cooperativa stessa) deve in ogni caso versare per legge i contributi per un totale del 33% del dichiarato di cui il 9,19% a carico del lavoratore.

Questo vale anche se la prestazione viene fatturata dal musicista in possesso di partita iva. La responsabilità dei versamenti fa capo esclusivamente al committente, mai al lavoratore (eccetto che abbia scelto di aprirsi una posizione personale all'Enpals quale *lavoratore autonomo esercente attività musicali*, come è possibile fare, ma quasi sempre sconsigliabile, dal 2004).

(Scheda elaborata da Antonino Salerno del Siam e da Giuliano Ferranti dell'Inca nazionale)